

Crisi d'impresa: novità per le SRL

Gentile Cliente,

con la presente vogliamo segnalarle che entro il 16 dicembre 2019 le S.R.L. dovranno adeguarsi alle novità contenute nel D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa) con riferimento all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Viene inoltre introdotto l'obbligo di segnalazione agli amministratori, da parte dello stesso organo di controllo, nei casi in cui vi siano fondati indizi di crisi societaria.

Premessa

Con l'art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019, il legislatore ha modificato l'art. 2477 del c.c. con riferimento all'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore **è ora obbligatoria se la società:**

1. è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
2. controlla una società obbligata alla **revisione legale dei conti**;
3. ha superato **per due esercizi consecutivi almeno uno** dei seguenti limiti:

Attivo Stato patrimoniale	2.000.000 euro
Ricavi vendite o prestazioni	2.000.000 euro
Numero medio dipendenti esercizio	10

Per effetto del rinvio all'art. 2477 da parte dell'art. 2543 C.c. i nuovi limiti assumono rilevanza anche ai fini della verifica dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Cooperative costituite in forma di società a responsabilità limitata.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o revisore **cessa se per 3 esercizi consecutivi** non è superato alcuno dei limiti sopra indicati.

Decorrenza	
Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore	Entro il 16 dicembre 2019



Obbligo di adeguamento dello Statuto

L'adeguamento dello Statuto si rende necessario nei casi in cui:

1. lo Statuto non prevede alcuna clausola per la nomina dell'organo di controllo;
2. lo Statuto subordina la nomina al superamento dei limiti di cui art. 2435-bis, c.c. (non più valido).

NB: non dovrebbe invece riguardare le società il cui Statuto rinvia genericamente all'art. 2477,c.c (che ora individua espressamente i limiti da verificare).

IMPORTANTE

Se l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti non provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o revisore, la stessa è effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato o anche "su segnalazione del conservatore del registro delle imprese".

Obbligo di segnalazione agli amministratori

In presenza di fondati indizi di crisi (squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario) l'organo di controllo o il revisore e i Creditori Pubblici Qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione) hanno l'obbligo di segnalazione nei confronti degli amministratori.

Decorrenza	
Organo di controllo o revisore	Dal 15 agosto 2020
Creditori Pubblici Qualificati	Dal 31 maggio 2021

In caso di omessa o inadeguata risposta oppure di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi i soggetti obbligati alla segnalazione devono informare senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga all'obbligo di segretezza (ex art 2407, c.1, c.c.).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.